

lavoro di mutare il titolo del licenziamento, tenendo conto di fatti non addotti a fondamento del licenziamento stesso.

2.- In base alla postilla dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951, il trattamento stabilito dall'accordo stesso si applica anche al personale dirigente. Che il Direttore generale dell'Istituto rientri nella disciplina del menzionato personale, non pare che possa essere revocato in dubbio. È vero che in precedenza il trattamento previdenziale del prof. Puggiani era stato oggetto di speciali delibere del Consiglio di amministrazione; è tuttavia decisivo considerare:

a) - che queste delibere furono modificate con quella del 1° settembre 1951 adottata appunto per "estendere integralmente al Direttore generale le norme e le modalità previste dall'accordo economico del personale dirigente dell'I.N.A. (dal 12 febbraio 1951)";

b) - che il richiamo fatto dalla postilla sopra citata al personale dirigente indicato nei precedenti accordi di categoria ha evidente riferimento alle norme complementari 25 marzo 1943, il cui art. 1 indica il Direttore generale come il primo dei componenti il personale dirigente.

Conseguentemente, al prof. Puggiani dovrebbe essere